

FONDAZIONE DEI MONTI UNITI DI FOGGIA

S T A T U T O

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 20 gennaio 2017

INDICE

TITOLO PRIMO

- Art. 1 (Denominazione, natura, sede e durata)
- Art. 2 (Scopi e settori di intervento)
- Art. 3 (Attività della Fondazione)
- Art. 4 (Patrimonio)
- Art. 5 (Destinazione del reddito)

TITOLO SECONDO

- Art. 6 (Organi)

CAPO PRIMO - Disposizioni comuni agli Organi

- Art. 7 (Requisiti d'onorabilità)
- Art. 8 (Incompatibilità)
- Art. 9 (Conflitto d'interessi)
- Art. 10 (Cause di sospensione dalle funzioni)
- Art. 11 (Decadenza)
- Art. 12 (Indennità)

CAPO SECONDO - Organo di indirizzo

- Art. 13 (Composizione e durata)
- Art. 14 (Requisiti di professionalità)
- Art. 15 (Procedura di nomina)
- Art. 16 (Competenze dell'Organo di indirizzo)
- Art. 17 (Funzionamento dell'Organo di indirizzo)
- Art. 18 (Validità delle deliberazioni)

CAPO TERZO - Consiglio di amministrazione

- Art. 19 (Composizione e durata)
- Art. 20 (Requisiti di professionalità)
- Art. 21 (Competenze del Consiglio di amministrazione)
- Art. 22 (Adunanze e deliberazioni)

CAPO QUARTO - Presidente della Fondazione

- Art. 23 (Poteri del Presidente)

CAPO QUINTO - Collegio dei revisori

- Art. 24 (Composizione, durata ed attribuzioni)

CAPO SESTO - Segretario generale

Art. 25 (Requisiti ed attribuzioni del Segretario generale)

TITOLO TERZO

Art. 26 (Libri e scritture contabili)

Art. 27 (Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

TITOLO QUARTO

Art. 28 (Fusione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Art. 29 (Norme transitorie)

Art. 30 (Entrata in vigore)

TITOLO PRIMO

Art. 1

(Denominazione, natura, sede e durata)

1. La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia - di seguito solo Fondazione - è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata da tutte le leggi statali vigenti in materia; in particolare, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nonché dal Protocollo d'Intesa MEF - ACRI del 22 aprile 2015.

2. La Fondazione è la continuazione ideale della Banca del Monte di Foggia “Domenico Siniscalco-Ceci” Monte di Credito su Pegno, già Monti Uniti di Credito su Pegno “Domenico Siniscalco-Ceci” di Foggia, che trae la sua origine dal Pio Monte di Santa Maria della Pietà, fondata per disposto di testamento della Sig.ra Rosa Del Vento ed eretto in ente morale con Regio assenso del 26 aprile 1588, e da altri sei Monti istituiti successivamente in Foggia dai Signori : Giovanni Perla (17 maggio 1764); Ottavio Rajti (26 febbraio 1777); Emilia Morrone (22 gennaio 1782); Emilia Minossi (9 dicembre 1783); Vitantonio Della Croce (9 agosto 1788) e Vincenzo Nannarone (16 giugno 1792), riuniti con ordinanza sovrana del 26 giugno 1797 in amministrazione unica, sotto il titolo di RR. Monti Uniti di Pietà successivamente mutato, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, in Monti Uniti di Credito su Pegno di Foggia, con intestazione a “Domenico Siniscalco-Ceci” deliberata ed aggiunta in omaggio alla volontà della benefattrice Anna Maria Siniscalco-Ceci che, con testamento olografo registrato il 21 ottobre 1938 a cura del notaio Nicola Pepe, legava ai Monti il Palazzo Siniscalco di Foggia.

3. La Banca del Monte di Foggia Domenico Siniscalco-Ceci ha scorporato la propria azienda bancaria conferita alla Banca del Monte di Foggia S.p.A. con atto n. 27269/16141 in data 19 dicembre 1994 a cura del notaio Francesco Paolo Pepe, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione della Banca del Monte stessa ed approvato con decreto dal Ministero del Tesoro del 6 dicembre 1994 n. 530834.

4. La Fondazione ha sede legale in Foggia, in Via Arpi n. 152, e durata illimitata. È in facoltà dell' Organo di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative.

Art. 2

(Scopi e settori di intervento)

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nel rispetto delle tradizioni originarie, intervenendo nei settori di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis del d.lgs. n. 153 del 17 maggio 1999, orientando la propria attività prevalentemente nei seguenti settori rilevanti:

- arte, attività e beni culturali;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- educazione, istruzione e formazione;
- volontariato, filantropia e beneficenza;
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.

2. La Fondazione, tenuto conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera più organica le esigenze del territorio, transitoriamente e per periodi di tempo definiti può limitare la propria attività ad uno o più dei settori sopra indicati, nell'ambito della definizione periodica di programmi pluriennali.

3. La Fondazione agisce nel territorio della provincia di Foggia e, ricorrendo determinati presupposti, in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento dell'Acri o di altre Fondazioni bancarie.

Art. 3

(Attività della Fondazione)

1. La Fondazione opera secondo criteri di programmazione annuale e pluriennale, attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

2. L'attività della Fondazione è disciplinata dall'apposito regolamento che stabilisce le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando - nel quale sono indicati gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione e gli indicatori di efficacia delle proposte - costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare. Per assi-

curare la trasparenza dell'attività tali informazioni, unitamente a statuto, regolamenti e bilanci, sono resi pubblici attraverso la pubblicazione sul sito internet della Fondazione.

3. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

4. La Fondazione può esercitare la propria attività, direttamente o indirettamente, attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti nei settori rilevanti di cui al precedente art. 2, comma 1. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

5. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

6. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. lgs n. 153/99.

7. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, le Fondazioni non ricorrono all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

8. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall' art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

9. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi dell' art. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

10. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell' art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purchè rientranti tra gli scopi statutari.

Art. 4

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dal Fondo di dotazione, dalle Riserve e Fondi, nonché dai cespiti ed attività esistenti alla data di approvazione del presente statuto, si incrementa per effetto di :

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall' Autorità di vigilanza;

b) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'Organo di indirizzo, e sottoposta alla valutazione dell' Autorità di vigilanza, al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione;

c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà del dante causa;

d) plusvalenze relative alla vendita della partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti previsti dall'art. 9 comma 4, D. Lgs. 153/99.

2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la sua natura di ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità e nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento definito in coerenza con i principi contenuti nel Protocollo d'Intesa MEF - ACRI del 22 aprile 2015. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto, inteso come una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte, per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, calcolato come me-

dia di valori nell'arco di sei mesi, valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività rappresentata o no da strumenti finanziari. La fondazione da separata e specifica evidenza nel bilancio agli impieghi effettuati e della relativa redditività. Ai fini informativi indica nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, secondo quanto disposto dall' art. 5 del DM 18.05.2004 n. 150.

3. La gestione del patrimonio investito in attività liquide può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, la cui scelta sarà effettuata dal Consiglio di amministrazione secondo criteri orientati all' esclusivo interesse della Fondazione e sulla base dei criteri generali indicati dall' Organo di indirizzo. L' incarico di gestione potrà essere affidato alla società bancaria conferitaria a condizioni, stabilite da apposito regolamento interno, tese ad assicurare alla Fondazione opportune cautele e, in particolare, a contenere il rischio di investimento e di eventuali conflitti di interesse, tenendo tra l'altro conto del criterio del contenimento del costo.

4. In particolare, la gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari nei quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti gli Organi della Fondazione al momento dell' affidamento dell' incarico di gestione, nè potranno essere designati quali componenti gli Organi della Fondazione gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti del gestore.

5. Qualora la gestione del patrimonio venga effettuata all' interno della Fondazione, essa è svolta con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione stessa.

6. La Fondazione trasmette senza ritardo all' Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali o gli accordi, in qualunque forma conclusi, aventi ad oggetto l' esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni eventualmente detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall' articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99.

Art. 5

(Destinazione del reddito)

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall' art. 8 del decreto legislativo

17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine :

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all' attività svolta dalla Fondazione;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall' Autorità di vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l' ammontare minimo di reddito stabilito dall' Autorità di vigilanza ai sensi dell' art. 10, terzo comma, lett. b) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 ai settori rilevanti di cui all' art. 2, comma 1, del presente statuto;

e) alle altre finalità previste dallo statuto, al reinvestimento del reddito, agli accantonamenti e alle riserve facoltative deliberate dall' Organo di indirizzo al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio dell' effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto;

f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. La Fondazione, che non ha struttura associativa, non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità di cui al successivo art. 12.

TITOLO SECONDO

Art. 6

(Organi)

1. Sono Organi della Fondazione :

a) l' Organo di indirizzo;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori;

e) il Segretario Generale

2. I componenti gli Organi agiscono in piena autonomia e indipendenza, nell' esclusivo interesse della Fondazione, per realizzarne gli scopi e sono individuati attraverso processi di nomina funzionali a salvaguardare l' indipendenza e la terzietà dell' Ente.

CAPO PRIMO

Disposizioni comuni agli organi

Art. 7

(Requisiti di onorabilità)

1. I componenti gli Organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

2. Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione coloro che :

a) - si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall' art. 2382 del codice civile;

b) - sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall' autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) - sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione :

1) - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l' attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

3) - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l' ordine pubblico, contro l' economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) - alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.

3. Le cariche negli Organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma

2, lettera c), del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.

4. I componenti gli Organi sono tenuti a portare senza indugio a conoscenza dell'Organo di appartenenza - o del Consiglio di amministrazione per quanto attiene al Segretario generale - tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità secondo le previsioni precedenti.

5. L'Organo di indirizzo definisce le modalità secondo cui gli Organi della Fondazione provvedono alla costante verifica dei requisiti di onorabilità dei propri componenti e del Segretario Generale.

6. L'Organo di appartenenza assume tempestivamente, nei confronti del proprio componente che sia incorso in una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, i conseguenti provvedimenti di decadenza o sospensione.

Art. 8

(Incompatibilità)

1. Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione :

- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso di altri componenti gli Organi della Fondazione;
- i dipendenti della Fondazione o di società da quest' ultima controllate, nonchè il loro coniuge ed i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;
- coloro che ricoprano, o abbiano cessato di ricoprire entro il biennio precedente l'assunzione del mandato in Fondazione, la carica di membro del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
- coloro che presentino la candidatura in occasione di competizioni elettorali di ogni ordine e grado;
- coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito politico a li-

vello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;

- il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;

- coloro che facciano parte degli Organi di gestione o di controllo degli Enti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti l'Organo di indirizzo;

- coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione stabile e continuativa, anche se a tempo determinato, da uno degli Enti ai quali il presente Statuto affida la designazione dei componenti gli Organi della Fondazione, eccezion fatta per i Sacerdoti della Curia Arcivescovile di Foggia-Bovino ed i docenti dell'Università di Foggia – salvo che non ricoprano funzioni di amministrazione o controllo dell'Ente - anche nel caso in cui la loro indicazione provenga da un Ente designante diverso da quello di appartenenza;

- coloro che ricoprano cariche in altre fondazioni di origine bancaria;

- coloro che svolgono, o abbiano svolto nei dodici mesi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 o sue controllate o partecipate;

- coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;

- gli amministratori e dipendenti delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;

- gli amministratori e dipendenti di enti pubblici e privati con i quali la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile;

- coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art.10 del presente statuto;

- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;

- coloro nei cui confronti sia stato pronunciato provvedimento di decadenza

dagli Organi della Fondazione nel quadriennio precedente per cause diverse dalla accettazione di cariche incompatibili.

2. Coloro che ricoprono, o abbiano ricoperto nei dodici mesi precedenti, cariche negli Organi della Fondazione non possono ricoprire cariche - o comunque essere votati dalla Fondazione in occasione del rinnovo delle cariche - negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o ricoprire funzioni di direzione della società bancaria conferitaria o di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;

3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le qualità di componente gli Organi della Fondazione, con eccezione del Presidente della Fondazione che è membro dell' Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione. Il componente di un Organo che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione decade automaticamente dal precedente.

4. Le cariche nell'Organo di Indirizzo, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo; a tal fine non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

5. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

Art. 9

(Conflitto di interessi)

1. Nel caso in cui un componente gli Organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, ma che tuttavia lo ponga in conflitto con l' interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all' Organo di cui fa parte o all' Organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l' Organo di appartenenza, o il Consiglio di amministrazione per il Segretario generale, si pronuncia deliberandone l' incompatibilità e/o la decadenza.

3. I componenti gli Organi della Fondazione non possono essere destinatari di atti-

vità della Fondazione stessa a proprio diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi espressi dagli Enti designanti.

Art. 10

(Cause di sospensione dalle funzioni)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli Organi:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2 lett. c);
- l' applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 7, comma 3, con sentenza non definitiva;
- l' applicazione provvisoria di una delle misure previste dall' art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall' art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- l' applicazione di misure cautelari personali.

Art. 11

(Decadenza)

1. Fatte salve le specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, decadono dalla carica di componente gli Organi della Fondazione, con dichiarazione dell' Organo di appartenenza o del Consiglio di amministrazione per il Segretario generale, coloro che in qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall' art. 8, commi 1 e 2.

2. Ciascun Organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza ed assume, entro 30 gg. dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i relativi provvedimenti. Per il Segretario generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di amministrazione.

3. I componenti gli Organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ovvero delle sopravvenute situazioni che comportano la sospensione dalla carica che li riguarda. La omessa comunicazione di un conflitto di interessi o di una causa di incompatibilità o di sospensione comporta la decadenza dalla carica con dichiarazione dell' Organo competente.

4. I componenti gli Organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio Organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall' ufficio con deliberazione dell' Organo di appartenenza.

5. Al verificarsi di una delle situazioni che determina la decadenza dalla carica di un componente gli Organi della Fondazione, il Presidente della Fondazione attiva senza indugio le procedure per la sostituzione a norma del presente Statuto.

Art. 12

(Indennità)

1. Ai componenti l' Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell' Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l' espletamento delle funzioni per coloro che risiedono in altro Comune. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall' Organo di indirizzo medesimo, sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, in misura adeguata alle capacità patrimoniali della Fondazione e comunque nei limiti previsti dall' art. 9 del Protocollo d'Intesa MEF - ACRI del 22 aprile 2015.

2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l' espletamento delle funzioni, la cui misura è determinata dall' Organo di Indirizzo, sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

3. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli Organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l' espletamento delle funzioni, la cui misura è determinata dall' Organo di Indirizzo. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

CAPO SECONDO

Organo di indirizzo

Art. 13

(Composizione e durata)

1. L' Organo di Indirizzo è composto da nove membri residenti da almeno un anno nella Provincia di Foggia, che non abbiano compiuto il settantunesimo anno di età

nell' anno solare di nomina, designati nell' esclusivo interesse della Fondazione e assicurando la presenza del genere meno rappresentato come segue :

- uno dal Comune di Foggia;
- uno dall' Amministrazione Provinciale di Foggia;
- uno dalla Curia Arcivescovile di Foggia-Bovino;
- uno dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia, in modo da assicurare di volta in volta l' alternanza tra le diverse quattro categorie;
- uno dalla Università degli Studi di Foggia;
- quattro dalla apposita Consulta della Società Civile convocata in seno alla Fondazione e costituita da: Direttore della Filiale di Foggia della Banca d' Italia, Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Foggia, Responsabile provinciale della Sovrintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, Direttore dell' Archivio di Stato di Foggia, Direttore della Biblioteca La Magna Capitana di Foggia, Direttore del Museo Civico di Foggia, Direttore del Conservatorio musicale Umberto Giordano di Foggia, Direttore dell' Accademia delle Belle Arti di Foggia.

In caso di designazione di un soggetto già presente negli organi in scadenza il requisito di età anagrafica di cui al comma 1 si intende riferito al momento della nomina nel primo dei due mandati consecutivi.

2. La Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, vengono promossi uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione, cui i partecipanti possono intervenire e presentare documenti e proposte.

3. I componenti l' Organo di Indirizzo non rappresentano gli Enti che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

4. L' Organo di Indirizzo dura in carica quattro anni dalla data di proclamazione dell' Organo. Alla scadenza ordinaria del mandato, rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i successori.

5. L' Organo di Indirizzo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di componenti l' Organo di Indirizzo medesimo. Il Presidente dell' Organo di Indirizzo è il Presidente della Fondazione.

Art. 14

(Requisiti di professionalità)

1. Tutti i componenti l'Organo di Indirizzo, comunque designati, devono essere in possesso di adeguate conoscenze nei settori d'intervento della Fondazione indicati dall'art. 2 del presente Statuto e devono documentare di aver maturato, per almeno dieci anni, una qualificata esperienza operativa nell'ambito della libera professione, o in campo imprenditoriale o accademico, o di aver espletato funzioni di amministrazione o direzione di Enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

2. In ogni caso, tutti i componenti l'Organo di Indirizzo devono rispondere a requisiti soggettivi specialistici e funzionali, da certificare a mezzo di curriculum circostanziato e documentato, per aver acquisito significativa esperienza nel campo sociale, culturale, del volontariato e del no-profit, dello studio e della ricerca, attraverso la promozione e/o realizzazione di attività concrete nei settori d'intervento della Fondazione indicati dall'art. 2 del presente Statuto, aventi carattere di utilità per il Territorio.

Art. 15

(Procedura di nomina)

1. Nella nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite.

2. Il Presidente della Fondazione, 60 gg. prima della scadenza del quadriennio di durata dell'Organo di Indirizzo - o entro 15 gg. nei casi diversi dalla scadenza naturale del mandato - con lettera raccomandata invita gli Enti cui compete la designazione ai sensi dell'art. 13 n. 1 alle designazioni di loro competenza, evidenziando i settori di intervento individuati dall'Organo di Indirizzo, nel cui ambito i designandi - fermi i requisiti di onorabilità e di compatibilità di cui agli artt. 7, 8 e 10 - devono aver maturato i requisiti di professionalità e le specifiche competenze di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 14.

3. Il Presidente della Fondazione, entro 15 gg. dalla ricezione delle designazioni, richiede con raccomandata o a mezzo pec al designato di trasmettere, nel termine tassativo di 15 gg., il proprio curriculum vitae e la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di onorabilità e delle condizioni di compatibilità, nonché di do-

cumentare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal presente Statuto, con espresso avviso che, in difetto di tempestivo riscontro, la designazione si avrà per non avvenuta e l' Ente cui spetta sarà invitato ad ulteriore e diversa designazione.

4. La designazione di un componente l' Organo di Indirizzo sarà parimenti considerata per non avvenuta, dando luogo a rinnovazione dell' invito all' Ente cui spetta di procedere a nuova e diversa designazione, nel caso il cui il designato, pur riscontrando la richiesta di cui al precedente comma 2, non curi di far pervenire alla Segreteria Generale della Fondazione il curriculum vitae e la documentazione attestante la concreta esperienza maturata nei settori di attività della Fondazione.

5. L' Organo di indirizzo in carica, in piena autonomia ed indipendenza, entro 15 gg. dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, procede alla verifica della sussistenza in capo al designato di tutte le condizioni ed i requisiti richiesti dal presente Statuto, in esito alla quale provvede alla proclamazione del designato medesimo ovvero ne rigetta la designazione con provvedimento motivato, contestualmente invitando l' Ente cui spetta a procedere a nuova e diversa designazione.

6. Qualora l' Ente cui compete la designazione non vi provveda entro il termine di 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, il Presidente ripete la procedura per non più di una volta nei confronti del designante omissivo, concedendo un ulteriore termine di 15 gg., alla scadenza del quale, in mancanza di designazione il potere di nomina è esercitato in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia dall' Organo di Indirizzo in carica entro i successivi 15 gg., nel rispetto dei criteri generali di designazione ed in maniera tale da assicurare il rispetto del principio della prevalente rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali.

7. La Consulta della Società Civile, espressione qualificata del Territorio provinciale avente lo scopo di contribuire ad ampliare al massimo la base rappresentativa dell' Organo di Indirizzo, non è organo della Fondazione; essa viene convocata dal Presidente della Fondazione, nei 60 gg. precedenti la scadenza del quadriennio di durata dell'Organo di Indirizzo, esclusivamente nella sede della Fondazione stessa e con verbalizzazione del Segretario Generale, per procedere in piena autonomia ed indipendenza alla designazione – con quorum costitutivo della maggioranza assoluta degli aventi diritto e deliberativo non inferiore ai due terzi dei votanti e con inelleggibilità di questi - di quattro componenti l' Organo di Indirizzo, indicati nella assoluta osservanza delle condizioni, compatibilità e requisiti stabiliti dal presente Statuto per tutti indistintamente i componenti l' Organo di Indirizzo. Avvenuta la designazione, si procede immediatamente ai sensi dei precedenti commi da 1 a 4 del presente articolo.

8. Concluso l' iter delle designazioni, il Presidente della Fondazione in carica procede ad insediare il nuovo Organo di Indirizzo perché provveda agli adempimenti Statutari di sua competenza.

9. Qualora nel corso del mandato quadriennale un componente dell' Organo di Indirizzo venga meno per qualsiasi motivo, il Presidente riavvia le procedure regolate dal presente articolo presso l' Ente al quale era spettata la designazione del componente da sostituire. Il componente subentrato in sostituzione di un precedente componente resta in carica fino alla ordinaria scadenza dell' Organo di Indirizzo.

Art. 16

(Competenze dell' Organo di indirizzo)

Sono di esclusiva competenza dell'Organo di indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge, le decisioni concernenti :

- a) la modificazione dello Statuto;
- b) l' adozione e/o modifica dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) 1. la nomina del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori legali; la determinazione dei relativi compensi e la misura dei rimborsi, nonché le modalità di erogazione;
2. la revoca del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e, per giusta causa, dei componenti il Collegio dei Revisori legali.
- d) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e delle cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l' assunzione entro 30 gg. dei conseguenti provvedimenti. Al venir meno dei requisiti o nelle ipotesi di cause di incompatibilità sopravvenuta, fatta salva la decadenza del componente, l'Organo di Indirizzo, per economia di procedure, può non dar luogo all'assunzione dei provvedimenti di sostituzione, qualora la circostanza si verifichi nei sei mesi dalla scadenza del mandato dell' Organo in carica, per il rinnovo del quale gli Enti designanti ex art. 13 dovranno osservare le prescrizioni degli artt. 7, 8 ,9, 10, 11.
- e) l' esercizio dell' azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei revisori;
- f) l' assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, nei limiti della normativa vigente e fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, per le san-

zioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli Organi della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori;

g) la nomina di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità. Qualora di dette Commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi, l'incarico deve essere conferito con delibera che indichi preventivamente l'eventuale compenso, sentito il Collegio dei Revisori;

h) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

i) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, dei programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

l) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione per l'esercizio successivo;

m) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

n) l'istituzione, l'acquisto o cessione delle partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali, su proposta del Consiglio di amministrazione;

o) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

Art. 17

(Funzionamento dell'Organo di Indirizzo)

1. L'Organo di indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Organo stesso e, in caso di assenza anche di questi, dal componente più anziano secondo, rispettivamente, anzianità di carica e di età.

2. L'Organo di Indirizzo si riunisce presso la sede della Fondazione con cadenza almeno trimestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario.

3. L' Organo di Indirizzo deve essere altresì convocato qualora ne facciano richiesta motivata scritta almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori. In tali casi, qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro 7 gg. dalla richiesta, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori.
4. L' Organo di indirizzo è convocato almeno 5 gg. prima della data stabilita al domicilio dei singoli componenti e dei membri del Collegio dei Revisori, con mezzo cartaceo o elettronico che dia certezza di ricezione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza, la convocazione può avvenire anche con preavviso di un giorno.
5. Qualora siano presenti tutti i componenti ed i membri del Collegio dei revisori, la riunione dell' Organo di Indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell' Ordine del giorno.
6. Alle riunioni dell' Organo di Indirizzo partecipano senza diritto di voto i componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. L' Organo di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi.
8. I verbali delle adunanze dell' Organo di Indirizzo sono redatti dal Segretario Generale o, in sua assenza, dal componente anagraficamente più giovane presente, che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 18

(Validità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell' Organo di Indirizzo sono prese a voto palese e sono valide se assunte, salva diversa previsione statutaria, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.
2. Le deliberazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti l' Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori, avvengono a scrutinio segreto. Il Segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.
3. Sono adottate col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica aventi diritto di voto, con arrotondamento alla unità superiore, le deliberazioni concernenti: la modifica dello Statuto; l' approvazione e modificazione dei Regolamenti in-

terni; le nomine alle cariche negli Organi della Fondazione; la revoca e l' azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, dei Componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei revisori.

CAPO TERZO

Consiglio di Amministrazione

Art. 19

(Composizione e durata)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da due componenti eletti dall' Organo di indirizzo fra persone residenti nella provincia di Foggia che si trovino nelle condizioni di onorabilità e compatibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del presente Statuto, assicurando la presenza del genere meno rappresentato. Il Consiglio nomina nel suo seno il Vice Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla scadenza della carica dell' Organo di Indirizzo che lo ha eletto.
3. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all' insediamento del successivo per gli atti urgenti e l' amministrazione ordinaria.
4. Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Presidente della Fondazione convoca sollecitamente l' Organo di indirizzo per la sostituzione. Il mandato del Consigliere subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto parte.
5. I componenti il Consiglio di Amministrazione dichiarati decaduti dalla carica per cause diverse dall' accettazione di altra carica incompatibile non possono essere nominati per il quadriennio successivo a quello in cui è stata formulata la dichiarazione di decadenza.

Art. 20

(Requisiti di professionalità)

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non devono aver compiuto il settantunesimo anno di età nell' anno solare della nomina e devono essere in possesso di laurea almeno quadriennale e di appropriate conoscenze in materie inerenti i set-

tori di intervento o il settore finanziario funzionale all' attività della Fondazione e per almeno cinque anni devono aver maturato una concreta esperienza nell' ambito professionale, imprenditoriale o accademico, o espletato funzioni di amministrazione o direttive presso Enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Art. 21

(Competenze del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro Organo dalla legge o dal presente statuto. Esso provvede, altresì, alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

2. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti :

- a) la nomina e la revoca del Segretario Generale della Fondazione e la determinazione del compenso;
- b) la predisposizione del bilancio d' esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
- d) la gestione esecutiva dei deliberati dell' Organo di indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant' altro inerente all' attività della Fondazione;
- e) l' assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- f) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione, decadenza, nonché l'assunzione entro 15 gg. dei conseguenti provvedimenti.
- g) la verifica per il Segretario generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro 15 gg. dei conseguenti provvedimenti;
- h) la promozione di azioni davanti ad Organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- i) la formulazione di proposte all' Organo di indirizzo in ordine : alle modi-

fiche statutarie; all' approvazione e alle modificazioni dei regolamenti interni; ai programmi di intervento della Fondazione; alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; all' istituzione, all' acquisto o cessione delle partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali; agli indirizzi in merito alle società partecipate.

l) l' assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, nei limiti della normativa vigente per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori;

m) la designazione e nomina di Amministratori e Sindaci di società ed Enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;

n) le deliberazioni degli indirizzi in merito alle società partecipate.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti della delega, i propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente, ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario generale.

4. I titolari di deleghe devono relazionare al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all' espletamento del mandato ricevuto.

Art. 22

(Adunanze e deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione almeno una volta al mese.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno 3 gg. prima della riunione, o senza termine di preavviso in caso di motivata urgenza, mediante l' uso di strumentazioni elettroniche che comunque prevedano la prova di ricevimento, con avviso diretto ai Componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori contenente l' indicazione dell' Ordine del giorno.

4. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

5. Alle riunioni partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere anagraficamente più giovane, il quale redige il verbale che sottoscrive unitamente al Presidente.

6. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, a maggioranza. Salvo che il Consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto ed il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

CAPO QUARTO

Presidente della Fondazione

Art. 23

(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentante legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. La durata del mandato del Presidente della Fondazione coincide con quella dell'Organo di Indirizzo.

3. Il Presidente:

- convoca e presiede l' Organo di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione;

- convoca e presiede le commissioni consultive o di studio;

- assume, in situazione di urgenza, d' intesa con il Segretario generale, qualsiasi provvedimento nell' interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di amministrazione, al quale dovrà essere sottoposto a ratifica nell' adunanza immediatamente successiva del Consiglio stesso;

- svolge attività d' impulso e coordinamento dell' attività nelle materie di competenza dell' Organo di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull' esecuzione delle relative deliberazioni e sull' andamento generale della Fondazione;

- ha facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni - ad eccezione di quanto previsto dall' art. 17, comma 1 - sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal terzo componente il Consiglio.

5. Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio, può delegare per singoli atti

o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

6. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell' assenza o dell' impedimento di questi.

CAPO QUINTO

Collegio dei Revisori

Art. 24

(Composizione, durata ed attribuzioni)

1. Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi nominati dall' Organo di Indirizzo. L' Organo di Indirizzo nomina altresì due revisori supplenti.

2. I componenti il Collegio dei Revisori ed i revisori supplenti sono scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori legali assicurando la presenza del genere meno rappresentato. Il Presidente del Collegio, un componente effettivo ed un componente supplente devono essere anche iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Foggia ed esercitare la libera professione.

3. I componenti il Collegio durano in carica tre anni.

4. Alla scadenza del mandato, il Collegio dei revisori resta in carica fino all' entrata in carica del successivo.

5. In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione dalla carica di un revisore subentra il supplente che ha gli stessi requisiti di iscrizione di cui al comma 2 del revisore sostituito. Il revisore supplente che subentri al revisore effettivo cessato dall' incarico per qualsiasi ragione, dura in carica sino alla scadenza del mandato del predecessore.

6. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta dal componente effettivo che ha gli stessi requisiti di iscrizione di cui al comma 2 del Presidente sostituito fino alla successiva riunione dell' Organo di Indirizzo, che provvede alla nomina del Presidente tra i membri del Collegio stesso.

7. Il Collegio dei revisori opera con le attribuzioni e le modalità ed i doveri stabiliti dal Codice Civile, in quanto applicabili, nonchè dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dal presente statuto.

8. Il Collegio dei revisori redige apposita relazione al bilancio annuale che viene allo stesso allegato.

9. Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi, presso la sede della Fondazione.

10. Il revisore che durante l' esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del collegio dei revisori, decade dall' ufficio.

11. Il Collegio verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza secondo le disposizioni del Capo I del Titolo II del presente Statuto, assumendo entro 15 gg. i conseguenti provvedimenti. La cancellazione o la sospensione del revisore dal registro dei revisori legali costituisce causa di decadenza dall' ufficio.

12. Delle riunioni del Collegio deve redigersi apposito verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.

CAPO SESTO

Segretario generale

Art. 25

(Requisiti e attribuzioni del Segretario generale)

1. Il Segretario generale assicura la corretta gestione delle risorse strumentali della Fondazione. Egli partecipa alle riunioni dell' Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni propositive e consultive e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

2. Il Segretario generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni dell' Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, alla corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione, alla firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti la Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario generale la rappresentanza necessaria per l' esecuzione delle deliberazioni. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento dei singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale, attribuendogli la relativa rappresentanza.

4. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, ne adempie le funzioni

il Vice Segretario generale, ove nominato, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di questi, altra persona all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

5. Il Segretario generale deve essere scelto fra persone in possesso di laurea almeno quadriennale in giurisprudenza, economia o altra disciplina gestionale ed amministrativa, che abbiano maturato esperienza, almeno per un triennio, nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso Enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

6. Per il Segretario generale, e per chi ne adempie le funzioni in caso di assenza o impedimento, valgono le disposizioni degli artt. 7, 8, 9, 10, 11 del presente Statuto.

TITOLO TERZO

Art. 26

(Libri e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei revisori, sono tenuti a cura del Segretario generale.

2. La Fondazione tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Art. 27

(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l' Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell' attività della Fondazione relativa all' esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall' Organo di Indirizzo medesimo.
3. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro 15 gg. dall' approvazione all' Autorità di vigilanza.
4. Entro 120 gg. dalla chiusura dell' esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispose il bilancio annuale e la relazione sulla gestione e li sottopone all' esame dell' Organo di indirizzo, che li approva entro lo stesso termine. Il bilancio di esercizio viene trasmesso all' Autorità di vigilanza entro 15 gg. dall' approvazione.
5. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei revisori, per la relazione di propria competenza, entro 30 gg. antecedenti la data fissata per l' approvazione.
6. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
7. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profitti patrimoniali, economici e finanziari dell' attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
8. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall' Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
9. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nel predetto regolamento dell' Autorità di vigilanza e dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO QUARTO

Art. 28

(Fusione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. La Fondazione, con decisione unanime dell' Organo di indirizzo ed approvazione dell' Autorità di vigilanza, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità

previsti dalla legge, può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto in favore di una o più Fondazioni, preesistenti da almeno 5 anni alla data di scioglimento, che assicurino con apposito impegno statutario ogni possibile continuità degli interventi sul territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, applicandosi in proposito l' art. 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Art. 29

(Norme transitorie)

1. Le nuove disposizioni in tema di incompatibilità e di durata dei mandati di cui all'art. 8 si applicano anche agli organi in carica al momento della entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 30

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore con l' approvazione da parte dell' Autorità di vigilanza.